



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER
I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

N. 300/A/1/37312/101/3/3/9

Roma, 31 LUG. 2008

OGGETTO: Modifiche al Codice della Strada.

Conversione in legge Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
Articoli 186, 187, 189 e 222.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER
I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 173 del 25.7.2008, è stata pubblicata la L 24.7.2008, n. 125 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 23.8.2008 n. 92. recante: «*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*».

In sede di conversione, il provvedimento d'urgenza ha subito numerose modificazioni, che tuttavia, almeno per le disposizioni riguardanti il Codice della Strada, non impongono significativi mutamenti del contenuto delle direttive già fornite nella circolare prot. N. 300/A/35690/101/3/3/9 del 26.5.2008, che perciò, resta integralmente vigente.

Con la presente circolare, per quanto di specifica competenza, si forniscono le ulteriori disposizioni operative che riguardano l'articolo 4 del Decreto Legge che ha modificato alcune norme del Codice della Strada nonché quelle contenute negli artt. 1 e 2 che sono intervenuti su altre norme che, pur non essendo direttamente connesse con la disciplina della circolazione stradale, hanno una rilevante valenza operativa per l'attività degli Uffici che svolgono funzioni di polizia stradale.

1. Affidamento del veicolo sequestrato per violazione degli artt. 186, comma 2 lett c) e 187.

Con una modifica del comma 2 lettera c) dell'art. 186 C.d.S, è stato previsto che il veicolo oggetto di sequestro penale per la violazione del divieto di condurlo in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore a 1,5 gr/l, non possa essere affidato allo stesso conducente se risulta che egli abbia commesso in precedenza un'altra violazione della stessa norma.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER
I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Il tenore della disposizione non sembra richiedere che la persona sia già stata condannata con sentenza passata in giudicato per il reato di cui trattasi e, di conseguenza, la condizione ostativa all'affidamento in custodia del veicolo sequestrato è da ritenersi operante anche in presenza di precedenti violazioni della richiamata disposizione annotate negli Archivi Elettronici del Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 8 della L. 121/81, salvo il caso in cui risulti che per quel fatto sia stata successivamente esclusa ogni responsabilità penale della persona stessa.

La medesima disposizione, per effetto del rinvio operato dall'art. 187 comma 1 all'art. 186 comma 2 lett c) C.d.S., si applica anche in caso di accertamento del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti.

2. Sequestro e confisca del veicolo in caso di incidente provocato da conducente in stato di alterazione

Con una modifica del comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S, si è precisato che nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, è sempre disposta la confisca del veicolo se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 gr/l, salvo che appartenga a persona estranea al reato. La modifica apportata in sede di conversione chiarisce, perciò, che in questi casi non si applica il fermo amministrativo del veicolo ma si deve procedere sempre a sequestro penale ai sensi dell'art. 321 C.P.P.

Nulla viene, invece, innovato per i casi in cui il conducente che guida in stato di ebbrezza abbia un tasso alcolemico nel sangue inferiore a 1,5 gr/l; in questi casi, con la sentenza di condanna, continua ad essere disposto il fermo amministrativo del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

La stessa previsione normativa si applica anche in caso di guida in stato alterazione psico-fisica conseguente all'uso di stupefacenti in cui, perciò, è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER
I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

3. Confisca del veicolo in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

Il comma 7 dell'art. 186 C.d.S, come modificato dalle disposizioni del D.L. 92/2008, è stato ulteriormente modificato in sede di conversione, prevedendo che alla condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tendenti a verificare il tasso alcolemico del conducente consegua anche la confisca del veicolo del condannato.

In tali casi perciò, il veicolo condotto da chi si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti deve essere sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 C.P.P, secondo le indicazioni operative già fornite con la richiamata circolare del 26.5.2008, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

La stessa disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 187 C.d.S.

4. Decurtazione di punti dalla patente per violazione dell'art. 187 CDS

L'art. 4 comma 01 del D.L. 92/2008, come risultante dalla conversione in legge, ha stabilito che alla condanna per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 187 comma 1, consegua la decurtazione di 10 punti dalla patente del condannato.

La norma, che ripristina la decurtazione di punti che era stata soppressa per effetto delle modifiche all'art. 187 C.d.S apportate dal D.L. 117/2007, convertito in L. 160/2007, trova applicazione solo per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione 24.7.2008, n. 125 .



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER
I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

5. Altre norme oggetto di interventi correttivi

Il D.L. 92/2008 e la relativa legge di conversione, hanno apportato numerose modifiche a disposizioni del Codice penale che interessano anche la sicurezza stradale.

5.1. Aumento delle pene per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale

L'art. 1 del D.L. 92/2008, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione, ha stabilito che le pene per il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 C.P. siano aumentate, prevedendo la reclusione fino a sette anni, quando il fatto sia commesso in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

L'aumento di pena prevista per il citato reato consente di disporre il fermo di polizia, anche fuori dei casi di flagranza, quando ricorrono le condizioni richieste dall'art. 384 C.P.P. e cioè, in particolare, quando vi è fondato pericolo di fuga, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato.

La stessa norma ha inoltre stabilito che le pene per questo reato siano significativamente aumentate se il fatto è commesso da una persona in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l oppure sotto l'effetto di stupefacenti. Si è, infatti, previsto che in tali casi si applica la reclusione da 3 a 10 anni. Anche per queste ipotesi criminose, perciò, è possibile procedere, ove ne ricorrono le condizioni, al fermo di polizia di cui all'art. 384 C.P.P.

5.2. Modifiche ai reati di falsità personale

Le lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), dell'art. 1 del D.L. 92/2008, introdotte nel in sede di conversione, intervengono sui delitti in materia di falsità personale, sostituendo gli artt. 495 e 496 C.P. e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER
I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

introducendo il nuovo art. 495-ter C.P., con lo scopo di potenziare gli strumenti di identificazione e accertamento delle qualità personali.

In particolare, si richiama l'attenzione sulle disposizioni della lettera b-ter) dell'art. 1 del citato Decreto-Legge che sostituisce l'art. 495 C.P., prevedendo il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri.

Per tale reato, oltre all'inasprimento della sanzione, con la previsione della pena della reclusione da 1 a 6 anni, è stato ampliato l'ambito di applicazione. Infatti, per potersi configurare il reato non è più richiesto che le false attestazioni sull'identità o qualità personali proprie o altri siano rese in occasione di dichiarazioni destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico ma è sufficiente che le stesse siano rese ad un pubblico ufficiale. Ciò rende applicabile la fattispecie in esame per tutte le false attestazioni relative all'identità o a qualità personali richieste in occasione di controlli stradali o finalizzate all'applicazione di sanzioni amministrative per violazione di norme del Codice della Strada o di norme speciali correlate.

Si segnala, infine, che per il delitto di cui all'art. 495 C.P., l'art. 2 del Decreto-Legge, come modificato in sede di conversione, prevede ora l'arresto facoltativo in flagranza di reato.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

pel CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA